

Roma, 24 marzo 1999

CIRCOLARE

Prot. 510/99

Agli Iscritti

Alle Federazioni Locali

Alla Federazione Italiana delle Bcc/Cra

Alle Bcc/Cra

Agli altri Enti

Loro Sedi

oggetto: *Informativa sul nuovo Statuto/Regolamento del Fondo Pensione Nazionale sottoscritto il 3 Dicembre 1998.*

Facciamo seguito alle circolari n. 6809 e 6904 del 15 e 30 dicembre 1998 della Federcasse relative all'accordo nazionale del 3 dicembre 1998 con il quale sono state introdotte sostanziali integrazioni e modifiche allo Statuto e Regolamento del Fondo.

Rispetto al testo originario, con i nuovi elaborati, è stato realizzato l'aggiornamento, tanto auspicato, della disciplina della previdenza complementare, in linea con le prescrizioni del D.lgs. 124/1993.

Ciò premesso, passiamo ad analizzare i principali aspetti operativi derivanti dall'applicazione del citato accordo nazionale.

1. Iscritti al Fondo. (Destinatari e requisiti di partecipazione).

Come richiamato dalla circolare Federcasse, in base al disposto dell'art. 3, co.4 del decreto 124/93, d'ora in avanti è necessaria una manifestazione d'adesione volontaria per essere iscritti al Fondo (allegato C), contrariamente all'obbligatorietà prevista dallo Statuto originario. L'art.6, poi, dello Statuto elenca i casi in cui vengono meno i requisiti di iscrizione al fondo. Nel medesimo articolo è stata anche disciplinata l'ipotesi dell'iscrizione in relazione al rapporto associativo tra l'azienda e la struttura federale. Permane invece la iscrizione e quindi non si ha diritto ad usufruire delle prestazioni pensionistiche complementari se (art. 6 del regolamento) nell'arco di sei mesi dalla risoluzione del rapporto vengono instaurati contratti subordinati all'interno del movimento.

Le altre ipotesi dello Statuto concernenti la perdita dei requisiti si riferiscono alla risoluzione del rapporto di lavoro, al decesso ed al trasferimento ad altro fondo decorsi almeno tre anni di iscrizione. In attuazione del principio di libertà di trasferimento contemplato dall'art. 10, co.3 bis del D.lgs. 124, è consentito il passaggio dal fondo ad altro fondo (chiuso o aperto) anche in costanza dei requisiti di appartenenza al fondo originario.

2. Finanziamento.

Il sistema di finanziamento è correlato all'istituto del trattamento di fine rapporto, al quale si fa riferimento per i versamenti della contribuzione ordinaria e volontaria, in base al quale i contributi sono calcolati in percentuale sulla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto. I contributi obbligatori a carico dei datori di lavoro e degli iscritti sono stati confermati rispettivamente nelle misure del 3% e 2%.

Quelli volontari, a carico degli iscritti, sono stati portati dal 3% al 5%, come tetto massimo, della retribuzione utile a fine del computo del TFR. Circa le modalità dei versamenti di detti contributi obbligatori e volontari, nulla è stato modificato rispetto al precedente articolo, rimanendo l'obbligo di effettuare il versamento alla fine di ciascun mese entro l'ultimo giorno utile. Per la presentazione delle domande di contribuzione volontaria si rinvia all'allegata documentazione (A e B). E' stato invece modificato il regime sanzionatorio previsto per i versamenti effettuati in ritardo prevedendo il recupero della valuta e gli interessi nella misura pari al tasso legale.

In aggiunta ai contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro è prevista poi, la destinazione di tutto o parte dell'accantonamento annuale del TFR. Tale obbligo sussiste solamente per i nuovi iscritti, la cui destinazione è integrale per i lavoratori di prima occupazione e in misura pari al 2% della retribuzione per gli altri.

Il versamento del TFR va effettuata a fine anno o entro la fine del mese di cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con i tempi necessari per l'acquisizione di tutti gli elementi idonei all'esatta quantificazione della quota di TFR maturata. La valuta deve rispettare, l'anno di riferimento o il mese di risoluzione del rapporto. Con la destinazione delle quote di TFR al Fondo Pensione è ora possibile per l'iscritto al Fondo Pensione per il quale da almeno otto anni siano stati accumulati contributi di quote di TFR, conseguire una anticipazione limitata a quella parte della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del TFR, secondo le previsioni individuate dal ccnl di categoria.

3. Gestione delle risorse e banca depositaria.

E' stata prefigurata la gestione delle risorse del Fondo secondo quanto disposto dall'art. 6, co.1 del D.lgs. 124/93.

In via esemplificativa e non tassativa, sono state indicate le forme di investimento mediante le quali la Commissione Amministratrice è tenuta a gestire le risorse del Fondo.

Attualmente le risorse sono affidate, mediante convenzione, integralmente all'Iccrea S.p.A., la quale come previsto nell'art. 9 dello Statuto, è stata indicata quale banca depositaria.

4. Prestazioni del Fondo.

Un completo allineamento al D.lgs. è stato operato per le prestazioni che il fondo può erogare. Le tipologie delle prestazioni previste dallo Statuto cui ogni iscritto può accedere sono:

- a) prestazione pensionistica di vecchiaia a colui che abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e che abbia una pregressa permanenza contributiva al fondo pensione di almeno 5 anni;
- b) prestazione pensionistica di anzianità a colui che abbia cessato l'attività lavorativa, che possa vantare una pregressa permanenza contributiva al fondo di almeno 15 anni e che abbia un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento nell'ordinamento pensionistico obbligatorio di appartenenza (a regime 65 anni per gli uomini e 60 per le donne);
- c) liquidazione della prestazione pensionistica in capitale;
- d) riscatto o trasferimento della posizione pensionistica;
- e) prestazioni per invalidità e premorienza.

In presenza dei requisiti di cui ai punti a) e b), l'art. 10 dello Statuto riconosce all'iscritto alla cessazione del rapporto di lavoro la facoltà di richiedere una rendita attuariale, calcolata sull'intero capitale accumulato nel conto individuale oppure la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato e la parte residua sotto forma di rendita attuariale mensile.

Agli iscritti alla data del 28 aprile 1993 (cosiddetti vecchi iscritti) alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta alle prestazioni di cui sopra, è consentito inoltre richiedere la liquidazione dell'intero capitale o parte di esso e/o una rendita finanziaria annuale. La norma regolamentare, inoltre, consente di optare non solo "al momento della risoluzione del rapporto" ma anche successivamente alla percezione della rendita finanziaria per la liquidazione del capitale..

In ordine all'erogazione della rendita attuariale, lo Statuto ha recepito quanto la legge ha innovato prevedendo appunto che esse possano essere erogate direttamente dal Fondo Pensione oppure per il tramite di una compagnia di assicurazione con la quale sarà necessario stipulare una convenzione.

Sarà appunto la forma adottata a determinare il meccanismo di funzionamento delle rendite ed a consentire le varie opzioni esercitabili dal beneficiario. Ovviamente nell'ipotesi in cui dovesse essere stabilito che il Fondo vi provveda direttamente, non essendo applicabile al nostro fondo l'obbligo di cui all'art. 6, co.2, del D.lgs. 124/93, chiaramente si dovranno adottare i meccanismi di

tipo assicurativo quali la costituzione delle riserve matematiche e la redazione degli opportuni bilanci tecnici.

Particolare attenzione meritano le disposizioni del regolamento (artt. 13 e 18) relative all'attribuzione dei risultati di gestione ed agli obblighi per la erogazione delle prestazioni. Nel primo caso si stabilisce che la mancata comunicazione della perdita dei requisiti di iscrizione comporta il venir meno del riconoscimento sul proprio conto individuale dei rendimenti.

Nella seconda fattispecie viene confermato l'obbligo da parte sia dell'azienda che degli iscritti di comunicare entro 30 giorni al Fondo la cessazione dell'iscrizione, intervenuta a qualunque causa, indicando il tipo di prestazione e le modalità di erogazione. Analogamente va osservato per i trasferimenti.

Pur se non costituiscono prestazioni in senso tecnico anche i riscatti ed i trasferimenti possono essere ricompresi nelle prestazioni e sono riconosciuti in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Pertanto, a coloro che risolvono il rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la erogazione delle prestazioni di cui all'art. 10 dello Statuto è data la facoltà o di trasferire la intera posizione individuale presso altro fondo (chiuso o aperto che sia) dando ovviamente le istruzioni per detto passaggio, oppure è consentito chiedere il riscatto della posizione individuale maturata.

Prestazioni per invalidità e premorienza.

Trattasi di prestazioni accessorie di solidarietà riconosciute nei casi di morte, di superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia o infortuni, invalidità permanente riconosciuta ai sensi di legge, che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro prima di aver maturato i requisiti per la rendita di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo. All'iscritto od ai suoi aventi causa vanno assicurate prestazioni integrative, appunto in aggiunta a quanto maturato sul proprio conto individuale, pari al 5% dell'ultima retribuzione percepita, ragguagliata ad anno, del periodo mancante per il riconoscimento della rendita di anzianità o vecchiaia previste dall'art. 10. Per la copertura di detti eventi è prevista una convenzione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, che verrà sottoscritta dal Fondo. Le indennità verranno, quindi, riconosciute per il tramite della compagnia assicurativa, direttamente dal Fondo, e le somme saranno riscattate dagli eredi di primo grado o dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto; in mancanza di questi, restano acquisite dal fondo.

Come per la contribuzione volontaria anche per le prestazioni è stato predisposto un modello (All. D) indispensabile per la erogazione delle prestazioni trattate.

Riepilogando, le prestazioni che il Fondo può erogare in base alle norme Statutarie sopra richiamate possono essere così riassunte:

Per i nuovi iscritti

- Prestazioni periodiche, sotto forma di rendita attuariale, per vecchiaia - Al compimento dell'età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di contribuzione al fondo; per anzianità - alla cessazione dell'attività lavorativa, con almeno 15 anni di contribuzione al fondo e ad una età di non più di 10 anni inferiore a quella di pensionamento di vecchiaia.
- Prestazioni in forma capitale - Ottenibile sotto forma di rendita periodica con l'opzione in capitale fino al 50% della prestazione maturata.
- Anticipazioni - Nei limiti e secondo le previsioni contrattuali, a coloro che abbiano partecipato al finanziamento del fondo con non meno di 8 anni di contribuzioni di quote di TFR.
- Prestazioni per invalidità e premorienza- Erogabili alle condizioni previste dallo Statuto.
- Riscatti - Facoltà di riscattare la posizione individuale maturata nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo.

Per i vecchi iscritti

Prestazioni periodiche per vecchiaia ed anzianità - Ottenibili secondo le stesse misure, modalità e termini previste per i nuovi iscritti.

Prestazioni in forma di capitale - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'avente diritto è liquidabile l'intera posizione previdenziale maturata, o parte di essa. In luogo di detto capitale, o parte di esso, può essere erogata la rendita finanziaria (annuale).

Prestazioni per invalidità e premorienza - Erogabili alle medesime condizioni previste per i nuovi iscritti.

Nel rinviare a quanto è ancora all'esame delle parti stipulanti l'accordo nazionale (elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi del Fondo) e nel riservarci di affrontare successivamente la disciplina fiscale con una apposita circolare, si resta a disposizione per ogni necessità e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
(Mario Fabbri)